

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

Regio decreto legge 24 settembre 1923 n. 2323. — Emendamento all'art. 6 del Patto della Società delle Nazioni concernente le spese della Società stessa (*Gazzetta ufficiale*, 13 novembre 1923, n. 406).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' approvato il seguente emendamento all'articolo 6 del Patto della Società delle Nazioni, adottato nella seconda assemblea di quella Società, nella seduta del 25 ottobre 1921, in sostituzione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 6:

«le spese della Società saranno sopportate dai membri della Società nella proporzione fissata dall'assemblea.»

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il *guardasigilli* OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti con riserva addì 9 novembre 1923.

Atti del Governo, registro 218, foglio 43, GRANATA.

**Regio Decreto 23 settembre 1923, n. 2655. Costruzione di ricoveri ed asili per emigranti** (*Gazzetta Ufficiale*, 20 dicembre 1923, n. 298).

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Visto l'art. 69 comma 9 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919 n. 2205 ;

Ritenuta la necessità che i porti d'imbarco siano provveduti di asili o ricoveri per gli emigranti, dove questi possano alloggiare in attesa dell'imbarco, e subire tutte le pratiche profilattiche e le disinfezioni prescritte ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri; di concerto coi Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

**Art. 1.** — Il Commissariato generale dell'emigrazione è autorizzato a concedere la costruzione e la gestione di ricoveri di emigranti nei porti d'imbarco e nelle stazioni di transito a società, enti o consorzi nelle condizioni e secondo le modalità che saranno determinate con norme da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri, sentita, ove occorra, la Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.

Il Commissariato generale dell'emigrazione è altresì autorizzato a procedere direttamente alla costruzione dei ricoveri predetti ed a provvedere ai relativi lavori mediante trattativa privata ed in deroga alle norme ordinarie.

**Art. 2.** — Fino a quando nei porti d'imbarco, di cui all'art. 5 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, i ricoveri per emigranti non saranno costruiti ed in grado di funzionare in misura adeguata al movimento di emigrazione del porto, il Commissariato generale dell'emigrazione avrà la facoltà di ordinare la requisizione temporanea di uno o più alberghi, siti in località prossima alla stazione ferroviaria od al porto, per adibirli a ricoveri di emigranti, il cui esercizio potrà essere assunto direttamente dal Commissariato o dato in concessione a privati o consorzi, secondo le norme previste dall'art. 1 del presente decreto. La requisizione potrà estendersi ad aree e locali indispensabili di qualsiasi natura.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri saranno stabilite le norme per il procedimento di requisizione temporanea e per la determinazione dell'indennità da corrispondersi.

Le relative variazioni che si rendessero necessarie nel bilancio del Fondo per l'emigrazione saranno introdotte con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Legge 18 ottobre 1923, n. 2531. — Convenzione per la cittadinanza, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

*Articolo unico.*

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la cittadinanza, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua addì 20 settembre 1917, le cui ratifiche furono scambiate a Roma il 16 ottobre 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 18 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO — A. DIAZ

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Convenzione sulla cittadinanza fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua - 1917.

Il S. M. il Re d'Italia e S. E. il Presidente della Repubblica del Nicaragua, desiderando fissare le norme relative alla cittadinanza dei discendenti delle persone che emigrano dall'Italia al Nicaragua o dal Nicaragua all'Italia, hanno deciso concludere una convenzione in proposito e a questo fine hanno nominato loro plenipotenziari :

*Sua Maestà il Re d'Italia :*

il signor dottor Davide Campari, console generale d'Italia in Nicaragua,

*S. E. il Presidente della Repubblica del Nicaragua :*

S. E. il signor ingegnere don José Andrés Urtecho, ministro degli affari esteri,

i quali, scambiatisi i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto nel firmare e firmano i seguenti articoli :

**Art. 1.** — Il cittadino italiano residente nel Nicaragua e il cittadino nicaraguense residente in Italia conservano e trasmettono, secondo le rispettive leggi patrie, la propria cittadinanza, salvo le disposizioni contenute nella presente convenzione.

**Art. 2.** — Il figlio nato al Nicaragua da padre italiano non nato al Nicaragua, e, se il padre è ignoto, da madre italiana non nata al Nicaragua, è cittadino italiano, e, reciprocamente, è cittadino nicaraguense il figlio nato in Italia da padre nicaraguense non nato in Italia e, se il padre è ignoto, da madre nicaraguense non nata in Italia.

Tuttavia essi potranno, dentro l'anno della maggiore età, determinare secondo le proprie leggi, eleggere rispettivamente la cittadinanza nicaraguense o quella italiana mediante dichiarazione resa personalmente davanti le competenti autorità dello Stato di cui intendono declinare la cittadinanza.

Le autorità menzionate nel precedente capoverso dovranno accertare la identità personale del dichiarante e la sua maggiore età, e fare di tutto esplicita menzione nel processo verbale contenente la dichiarazione di elezione.

**Art. 3.** — Nello spazio di tempo compreso tra la data della denuncia del trattato di amicizia, commercio e navigazione del 1868 e la data della stipulazione della presente convenzione, saranno ritenuti cittadini italiani i figli nati nel Nicaragua da padre italiano non nato nel Nicaragua, e, se il padre è ignoto, da madre italiana non nata nel Nicaragua, e cittadini nicaraguensi i figli nati in Italia da padre nicaraguense non nato in Italia, e, se il padre è ignoto, da madre nicaraguense non nata in Italia.

**Art. 4.** — Il cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza nicaraguense, ed il cittadino nicaraguense che abbia acqui-

stato la cittadinanza italiana, riacquistano la loro cittadinanza di origine dopo un biennio di residenza continua nel territorio dello Stato del quale avevano abbandonato la cittadinanza.

Entro il termine di sei mesi dal compimento del biennio di residenza, i Governi delle Alte Parti contraenti potranno rendere inefficace il riacquisto della cittadinanza.

La presente disposizione si estenderà ai figli nati nel Nicaragua da padre italiano nato nel Nicaragua, e, se il padre è ignoto, da madre italiana nata nel Nicaragua, come ai figli nati in Italia da padre nicaraguense nato in Italia, e, se il padre è ignoto, da madre nicaraguense nata in Italia.

**Art. 5.** — Il cittadino italiano che accetta impiego dal Governo del Nicaragua od entra al servizio militare dello stesso Stato, ed il cittadino nicaraguense che accetta impiego dal Governo dell'Italia od entra al servizio militare dello stesso Stato, e vi persistono nonostante la intimazione dei rispettivi Governi di abbandonare, entro un termine di sei mesi, l'impiego o il servizio, perdono la propria cittadinanza di origine.

**Art. 6.** — Il cittadino italiano residente nel Nicaragua e il cittadino nicaraguense residente in Italia, che, collettivamente o individualmente, commettono reati nello Stato ove risiedono, compresi i reati contro la costituzione, la forma del Governo o i poteri dello Stato stesso, non potranno essere giudicati che dai tribunali ordinari stabiliti secondo le leggi locali, e puniti a tenore delle leggi stesse.

**Art. 7.** — I cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si sian naturalizzati nell'altro, saranno sempre soggetti, quando faranno ritorno nel proprio paese di origine, a procedimento penale per i reati commessi prima di emigrare, salvo in loro favore le cause estintive dell'azione penale.

**Art. 8.** — I cittadini italiani nel Nicaragua e i cittadini nicaraguensi in Italia saranno esenti da ogni obbligo di servizio militare nell'esercito e nell'Armata, senza pregiudizio agli obblighi che, secondo il diritto pubblico interno di ciascuno degli Stati permangono o sorgono nei casi di abbandono, di acquisto o di riacquisto della cittadinanza.

**Art. 9.** — Agli effetti della presente convenzione, sotto il nome di figlio si intendono compresi i figli legittimi o legittimati, e i figli naturali riconosciuti volontariamente o giudiziariamente.

Agli stessi effetti, al territorio di ciascuna Alta Potenza si intende equiparato quello delle proprie colonie.

**Art. 10.** — La presente convenzione sarà ratificata secondo le norme costituzionali da ciascuno dei due paesi contraenti, e le ratifiche saranno scambiate a Roma al più presto possibile.

La presente convenzione rimarrà in vigore per dieci anni, e dovrà essere denunziata un anno prima della sua scadenza. In mancanza di denuncia si intenderà prorogata di anno in anno.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione redatta in spagnuolo ed italiano, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in due esemplari dello stesso tenore nella città di Managua, addì 20 settembre 1917.

Davide Campari.

J. A. Urtecho.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Ministro per gli affari esteri.*

MUSSOLINI.

---

# ATTI PARLAMENTARI

## Camera dei Deputati

### Risposte scritte ad interrogazioni parlamentari.

CURTI: Emigrazione di ex combattenti negli Stati Uniti d'America.

*Al Ministero degli Affari Esteri, « Per sapere se nella scelta degli emigranti che devono recarsi agli Stati Uniti, è tenuta in qualche conto la qualifica di combattente, dalle nostre autorità, e da quelle americane, per la preferenza negli imbarchi ».*

Risposta: Le norme che regolano l'ammissione degli stranieri nel territorio della Confederazione Nord-Americana non prevedono alcuna speciale facilitazione per coloro che hanno partecipato alla guerra mondiale.

Per quelli stessi che sono venuti dagli Stati Uniti per arruolarsi nell'Esercito nazionale e che sono comunemente denominati «riservisti» viene ormai applicata la legge comune sull'immigrazione, e quella restrittiva del 19 maggio 1921.

Nel disciplinare, per l'anno corrente, i turni d'imbarco per gli Stati Uniti d'America, il Commissario generale dell'emigrazione ha procurato di usare un benevolo riguardo a quanti, accorsi alle armi dagli Stati Uniti, non avessero ancora fruito del riespatrio colà ed ha loro accordato la priorità in confronto agli altri emigranti che, nella stessa data, avessero fatta domanda d'imbarco.

Tutte le volte, poi, che sono stati segnalati casi speciali di ex combattenti, che si fossero distinti in guerra, il Commissariato generale dell'emigrazione è intervenuto ed ha procurato di anticipare, per quanto fosse possibile, la partenza.

Si può calcolare del resto che una buona metà di coloro che sono partiti rivestano la qualità di ex combattenti, dati i criteri con cui si è proceduto allo spoglio delle domande ed all'assegnazione dei posti disponibili durante il periodo dell'emigrazione in quota.

Se molti di questi benemeriti rimarranno insoddisfatti, ciò è da ascrivere alla ristrettezza della quota di emigrazione riservata all'Italia dalla legge restrittiva americana, per la quale solo una minima parte di persone, in confronto dei numerosi aspiranti, potrà ottenere l'imbarco durante il corrente anno fiscale.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli affari esteri.*

MUSSOLINI

## Camera dei Deputati

(Tornata del 7 febbraio 1923)

Discussione dei disegni di legge: « Approvazione del Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca », firmato a Roma il 23 marzo 1921, e « Approvazione della convenzione commerciale conclusa in data 12 maggio 1922 tra il Governo italiano e quello polacco ».

GIUNTA. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare su questo argomento semplicemente perchè riguarda, in maniera particolare, come del resto il trattato commerciale con la Repubblica Cecoslovacca, la città che ho l'onore di rappresentare.

(*omissis*) Ho trovato che la convenzione, si è stata conclusa, ma che vi è in essa una certa serie di eccezioni che, dal punto di vista sostanziale, se non la rendono inutile, è certo che la vengono gravemente a limitare. Per esempio, dopo aver riconosciuto che questo trattato era stato fatto, necessariamente, per poter ricollegare l'antico retroterra, ecc. ecc. al porto di Trieste, si viene a dichiarare che la Polonia si è impegnata con noi, per tutto ciò che è traffico con l'oltre Atlantico, esclusivamente per le terre dell'America del Sud. Vorremmo sapere il perchè di questa limitazione, e lo vorremmo sapere soprattutto perchè io ricordo di essermi interessato a Genova per il trasporto degli emigranti, via Trieste, nell'America. Ora è notorio che gli emigranti, prima di tutto, non possono avere una strada o una mèta prescritte obbligatorie. Perchè gli emigranti, specialmente dalla Polonia, in prevalenza vanno nell'America del Nord, anzichè in quella del Sud, ed io domando perchè l'Italia si è impegnata con una clausola obbligatoria alla esclusività per l'America del Sud, mentre ha trascurato l'America del Nord che è la vera strada battuta anche dai piroscafi delle nostre Società.

DUDAN (*omissis*).

Il punto che riguarda il passaggio attraverso Trieste per l'America del Sud e per il Mediterraneo degli emigranti dalla Polonia, è stato illustrato dall'amico Giunta e merita di essere toccato soltanto per richiamare anche qui l'attenzione del nostro Governo sulla necessità di esigere che gli Stati intermedi tra i nostri confini e la Polonia, specialmente la Jugoslavia, finalmente adempiano al loro obbligo di libero transito sulle ferrovie, che dalla Polonia necessariamente debbono passare attraverso il territorio jugoslavo per arrivare a Trieste.

TOSTI DI VALMINUTA, *relatore (omissis)*.

L'articolo 16 è quello che concerne le speciali facilitazioni che la Polonia si impegna a concedere agli emigranti suoi sudditi od a quelli in transito per il territorio della Repubblica polacca che si dirigono, attraverso il porto di

Trieste, ai porti mediterranei ed a quelli dell'America del Sud. L'on. Giunta domandava perchè tali concessioni sono state limitate agli emigranti che si dirigono all'America del Sud, e non anche a quelli diretti ai porti dell'America del Nord. Non so dargli risposta precisa, ma suppongo che questa limitazione sia voluta dalla Polonia per valorizzare il suo porto di Danzica, che è del resto molto più vicino ai porti dell'America del Nord di quello che non lo siano i nostri porti dell'Adriatico. Mi sembra evidente che la Polonia ha in tal modo voluto riserbare una delle sue vie di emigrazione al porto di Danzica, che, se finora non era attrezzato a tale servizio, potrebbe diventarlo.

GIUNTA. Per la Palestina, dove i polacchi si dirigono in grande quantità?...

TOSTI DI VALMINUTA, *relatore*. I porti della Palestina sono compresi, come porti del bacino mediterraneo, nell'articolo 16 della Convenzione.

Per quello che riguarda poi la tassa di visto e la tassa di transito, l'on. Giunta ha ragione. Noi nella relazione abbiamo richiamato l'attenzione del Governo perchè voglia in un successivo tempo, svolgere azione presso il Governo polacco perchè sia tolta questa enorme tassa di visto di 150 lire, che è superiore alle tasse analoghe applicate dalla Polonia ai sudditi di altri Stati; e perchè la provvidenziale disposizione del nostro Governo che abolisce la tassa di transito per tutti i passeggeri che partono da porti italiani su navi in patente diretti ai porti del Nord America, sia estesa anche a quelli che si dirigono ai porti del Sud America. Dando noi così il buon esempio, e svolgendo in pari tempo azione presso le Repubbliche austriaca e cecoslovacca e presso il Regno serbo croato sloveno, potranno essere tolti buona parte degli intralei di indole fiscale che ostacolano l'affluenza al porto di Trieste degli emigranti provenienti dalla Polonia od in transito per il territorio di quella Repubblica.

ROSSI TEOFILO, *Ministro dell'Industria e Commercio*. Rispondo brevemente a quanto hanno esposto gli onorevoli Giunta e Dudan (*omissis*).

Passando ad altro argomento, assumo impegno ad adoperarmi perchè la Polonia rinunci ad esigere la esorbitante tassa di visto, che ora vige in confronto dei nostri connazionali, ispirandosi anche in questa materia ai principii di reciprocità. Rimangono le questioni di Trieste e delle riduzioni ferroviarie per il retroterra.

La questione del passaggio attraverso il porto di Trieste degli emigranti polacchi, debbo dirlo, riguarda cosa che io ho domandato ai negozianti della Polonia, mettendola come una delle condizioni assolute per addivenire al trattato. Poichè, noi abbiamo detto, voi avete due sbocchi per la Polonia; avete il Porto di Danzica al nord, che considerate vostro, per quanto non sia vostro, avete il porto di Trieste al sud, che è nostro, e se volete fare il trattato con noi, voi, alla vostra volta, ci dovete concedere questa facilitazione. Ed essi ce l'hanno concessa. Non hanno voluto aggiungere l'America del

Nord, perchè non vogliono svalutare il Porto di Danzica, su cui hanno delle aspirazioni, ed hanno fatto la concessione per l'America Meridionale e per i porti del Bacino del Mediterraneo. Fra tali porti particolare importanza hanno quelli della Palestina, perchè effettivamente la grande emigrazione polacca è costituita prevalentemente dalla emigrazione israelitica, che va verso la Palestina. A questo riguardo spero che si possa riuscire più tardi ad ottenere la concessione anche per l'America del Nord; ma intanto abbiamo già uno sbocco assicurato per noi.

Quanto alla questione delle tariffe ferroviarie, posso assicurare che non mancherò di preoccuparmi della necessità di istituire tariffe dirette fra l'Italia e la Polonia, soprattutto per agevolare il traffico di Trieste, analogamente a quanto già è stato fatto con la Cecoslovacchia nella Convenzione del dicembre (*omissis*).

### Camera dei Deputati.

(Tornata del 29 novembre 1923)

**Discussione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di commercio concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923 fra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera ».**

NOSEDA. Sarò brevissimo, onorevoli colleghi, perchè, più che altro, farò una semplice raccomandazione.

Il 27 gennaio di quest'anno si concludeva il Trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera. . . . A distanza di due mesi e mezzo della sua caducità, pare inutile di addentrarci nella questione. Vorrei soltanto raccomandare ai nostri negozianti, che quando dovranno, fra breve, rivedere il Trattato colla Svizzera, oltre ad interessarsi delle merci d'importazione, d'esportazione e di transito, si avessero anche ad occupare dei lavoratori, dei creatori delle merci stesse, degli operai italiani, ai quali non è accordato quel libero accesso alla Svizzera, che questa consente agli operai di altre nazioni. Rammento la mia interpellanza dell'11 giugno di quest'anno e rammento la lettera del Ministro di Svizzera, onorevole Motta, a me diretta, in cui diceva che fin da allora, pareva che la disoccupazione nella Svizzera volgesse alla cessazione, e perciò era prossima a cessare la ragione precipua per cui la Svizzera metteva ostacoli alla libertà di accesso degli operai italiani in Svizzera. Anche allora l'on. Sottosegretario di Stato Finzi disse che da parte del Governo italiano non si aveva nulla in contrario per agevolare questo libero accesso degli operai italiani in Svizzera. Soltanto si aveva qualche dubbio relativamente a certi complotti che si diceva avvenissero troppo di sovente in Svizzera, specialmente da parte di italiani. Non credo che queste sieno ragioni sincere! Bisogna preoccuparsi della nostra classe operaia, la quale più che mai oggi versa in condizioni povere e disagiate a causa della disoccupazione. E del resto codeste preoccupazioni debbono essere distolte anche della mente dei nostri reggitori, quando si pensi al recente verdetto del processo Vorowski in cui gli assassini furono assolti.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 3 NOVEMBRE 1923, n. 88.

*Ai RR. Ispettorati e Uffici di Emigrazione del Regno ; e, per conoscenza : Agli Istituti di Assistenza agli emigranti nel Regno ; Ai RR. Consolati nel Belgio ; Al Corrispondente del Commissariato generale dell'Emigrazione a Bruxelles.*

Mi prego portare a conoscenza della S. V. che, per accordi intervenuti fra questo Commissariato generale ed il Ministero belga dell'Industria e del Lavoro, le domande di mano d'opera italiana saranno fatte d'ora innanzi, in triplo originale, su apposito stampato (di cui unisco il modello) : uno, di color verde (mod. C.) rimane presso il suddetto Ministero belga ; uno di color rosso (mod. A.) rimane presso questo Commissariato generale, ed uno, di color bianco (mod. B.) è destinato all'ufficio italiano arruolatore, dopo essere stato vidimato 1) dall'ufficio belga del luogo di emissione della domanda; 2) dal Ministero belga dell'Industria e Lavoro ; 3) dal R. Consolato di Bruxelles ; 4) da questo Commissariato generale.

I due tagliandi in calce al secondo foglio, sui quali sono specificati lo scopo e la destinazione, devono essere riempiti e vidimati dal R. Ispettorato od Ufficio di emigrazione, che curò l'arruolamento, e che deve provvedere a consegnare il tagliando di sinistra al Capogruppo degli operai in partenza e a spedire subito quello di destra al datore di lavoro nel Belgio. S'intende che ogni operaio dovrà essere sempre munito del certificato individuale e che questo Commissariato generale dovrà continuare ad essere informato dell'esito di ciascun arruolamento e ricevere l'assicurazione che i due tagliandi vennero come sopra destinati.

Questi infatti hanno speciale importanza, perchè l'uno evita difficoltà agli operai durante il viaggio e alla frontiera belga, costituendo un'autorizzazione ufficiale ad entrare nel Belgio e indicando agli operai la linea ferroviaria da percorrere per giungere a destinazione ; l'altro previene del loro arrivo il datore di lavoro, che sa così che la sua domanda è stata accolta ed ha quindi tempo di preparare gli alloggi e quanto altro occorre.

Nell'esigere l'esatta esecuzione di queste formalità, raccomando di prevenire gli operai da arruolarsi per il Belgio, che andrebbero incontro a dannose conseguenze qualora non si recassero direttamente presso il datore di lavoro pel quale vennero ingaggiati o se ne allontanassero subito, senza aver soddisfatto alle condizioni dei regolamenti interni delle aziende industriali che assunsero impegni verso di loro.

Infatti le Autorità di Pubblica Sicurezza nel Belgio arresteranno gli stranieri che vagassero in cerca di lavoro, o negheranno loro l'indispensabile « permis de séjour ».

Gradirò che mi si accusi recezione della presente circolare. —  
De Michelis.

CIRCOLARE 8 NOVEMBRE 1923, N. 90.

*Ai RR. Ispettori ed Uffici dell'Emigrazione nel Regno e Agli Istituti di assistenza agli emigranti nel Regno.*

Da qualche tempo si è diffusa la voce che dal Giappone pervengono molte ingenti richieste di mano d'opera comune e specializzata. La notizia è del tutto insussistente.

Da informazioni pervenute a questo Commissariato generale risulta, invece, che al Giappone la disoccupazione è in notevole aumento, e pertanto, si devono sconsigliare i nostri lavoratori dal recarsi colà, a meno che non abbiano serie garanzie di conveniente occupazione. — De Michelis.

CIRCOLARE 23 NOVEMBRE 1923, N. 96.

*Alle RR. Ambasciate — Ai RR. Agenti Diplomatici all'estero.*

Allo scopo di avere un quadro completo della condizione giuridica degli Italiani nei vari paesi d'immigrazione, prego codesto Ufficio di voler far tenere, con cortese sollecitudine direttamente al Commissariato generale dell'emigrazione una esposizione sintetica e precisa sui seguenti punti:

a) trattamento degli stranieri per ciò che concerne l'esercizio dei diritti civili, indicando i principi generali vigenti a tale riguardo e le disposizioni che stabiliscono un trattamento speciale per gli stranieri, con particolare riguardo alle seguenti materie: diritto di possedere immobili, diritto di stare in giudizio, diritto di associazione e di coalizione:

b) norme vigenti circa l'attuazione della cittadinanza e la concessione della naturalizzazione (con particolare riguardo alla condizione fatta ai nati nel territorio dello Stato ed agli stranieri che sposano un cittadino o una cittadina).

A tale esposizione prego di unire i testi originari delle leggi e dei regolamenti in vigore, mandando un esemplare del giornale uff-

ciali in cui leggi e regolamenti sono pubblicati o un'edizione ufficiale di essi.

Raccomando poi di voler partecipare al Commissariato predetto tutte le modificazioni che successivamente venissero portate alle norme vigenti sulla materia predetta, inviando il testo originale delle modificazioni stesse.

Il Commissariato generale è incaricato di tenermi informato della premura colla quale i singoli uffici risponderanno al mio invito. Con distintissima considerazione.— Mussolini.

CIRCOLARE 24 NOVEMBRE 1923, N. 97.

*Ai Sigg. Ispettori di emigrazione dei porti di imbarco;  
Ispettori di emigrazione pei confini di terra;  
Regi Commissari viaggianti su navi in servizio di emigrazione;  
Ai Segretariati e Patronati di emigrazione.*

Nei ricorsi prodotti dagli emigranti, spesso manca il loro preciso recapito, oppure vi è imperfettamente segnato.

Come più volte questo Ufficio centrale ha avuto occasione di raccomandare, occorre che nei ricorsi siano, con tutta esattezza, menzionati cognome, nome, paternità maternità, età, mestiere, luogo di residenza dell'emigrante, colla indicazione della via, piazza, e numero civico. La mancanza di uno di questi dati produce una dannosa confusione, che, per la regolarità del servizio, occorre evitare.

Interesse i RR. Ispettori dei porti a rendere edotti della presente i Regi Commissari alla loro sede. — De Michélis.

CIRCOLARE 28 DICEMBRE 1923, N. 105.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti, Questori del Regno; Ai sindaci del Regno;  
Ai RR. Uffici dell'emigrazione nel Regno; Alle Istituzioni di Assistenza per gli emigranti.*

Mentre già da un mese è esaurita — come è noto — la quota di passeggeri italiani ammissibili negli Stati Uniti d'America durante il corrente anno fiscale 1923-1924 (e cioè fino al 30 giugno 1924), continuano a pervenire giornalmente sia a questo Ufficio centrale, sia ai dipendenti Ispettorati, numerose domande di persone che aspirano a recarsi nella Confederazione Nord americana. La maggior parte di tali domande vengono presentate nella convinzione, che esse confe-

riscano un diritto di precedenza per la prenotazione dall'imbarco con le partenze della nuova quota, la quale — a norma della legge americana vigente — sarà aperta a decorrere dal 1° luglio 1924.

Ora, è bene avvertire che una simile convinzione è affatto errata, perchè queste istanze, redatte e presentate secondo le disposizioni emanate per regolare il turno riferentesi alla quota ormai chiusa, non possono aver valore per la nuova quota. Per disciplinare le prenotazioni circa gl'imbarchi del prossimo anno fiscale, questo Commissariato emanerà e diffonderà a suo tempo le norme necessarie. A queste soltanto gli interessati dovranno attenersi al fine di presentare delle istanze che possano essere prese in considerazione.

Questo Commissariato deve ancora vagliare svariati elementi prima di concretare le nuove norme, che dovranno, in primo luogo, avere riguardo alle disposizioni legislative che gli Stati Uniti avranno rese esecutive dal primo del prossimo luglio, poichè — come tutti sanno — la legge attuale cessa di aver vigore al 30 giugno 1924.

Ciò premesso, si invitano tutti gli interessati a non spedire ulteriormente domande per iscrizione alle partenze per gli Stati Uniti. L'invio di altre domande di tal genere, oltre a costituire presso i nostri uffici una massa di carta inutile ed ingombrante, può avere molto spesso per conseguenza o la dispersione di documenti allegati a quelle domande, o, quanto meno, può occasionare l'enorme difficoltà, se non la impossibilità, di ricercare i documenti stessi qualora venissero richiesti dagli interessati.

Prego le SS. LL. di dare la più larga diffusione alla presente circolare. — **De Michelis.**

#### CIRCOLARE 15 DICEMBRE 1923, N. 106.

##### *Ai RR. Uffici Consolari in Francia,*

E' stato escogitato un'altra metodo di emigrazione clandestina per gli Stati Uniti: quello di donne che si fanno passare come persone le quali vadano a raggiungere i loro mariti in Francia.

Dalla Francia pervengono in Italia atti di chiamata per dette donne, simulando che esse siano richieste in Francia dai loro mariti colà emigrati; mentre invece questi ultimi effettivamente si trovano negli Stati Uniti; da dove, poi, vengono respinte.

Su tale grave inconveniente richiamo la personale attenzione delle SS. LL. affinchè vogliano disporre che gli atti di chiamata del genere siano sottoposti a rigoroso controllo.

Il visto sugli atti stessi non deve essere apposto se il richiedente non si presenti di persona, esibendo altresì l'atto di matrimonio, in modo da evitare i gravi inconvenienti lamentati.

Gradirò assicurazione. — **De Michelis.**

## CIRCOLARE 19 DICEMBRE 1923, N. 107.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.*

Giusta il disposto dell'articolo 188 del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'emigrazione approvato con R. D. 10 luglio 1901, n. 375 « di ogni infrazione alla legge od al regolamento dell'emigrazione che sia denunziato all'autorità giudiziaria, da qualsiasi autorità che abbia fatto la denuncia, deve essere informato entro tre giorni il Commissariato generale dell'emigrazione. ».

Ho dovuto constatare come tale disposizione sia osservata da pochissime Prefetture e Sottoprefetture. Debbo perciò rivolgere viva e particolare preghiera alle SS. LL. affinchè vogliano impartire disposizioni ai funzionari dipendenti, onde, d'ora innanzi, il disposto del precitato art. 188 del regolamento sia rigorosamente osservato.

— De Michelis

## CIRCOLARE 25 DICEMBRE 1923, N. 109.

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure e per notizia: All'Ufficio di emigrazione - Parigi; Ai RR. Consolati in Francia - Agli Ispettorati ed Uffici di emigrazione nel Regno - Agli Uffici di Assistenza agli emigranti nel Regno ed in Francia.*

Nel confermare le norme esposte nella mia circolare N. 29 del 7 aprile 1923, circa l'andata in Francia a scopo di lavoro dei nostri operai e delle loro famiglie, (circolare pubblicata a pag. 387 di questo Bollettino, anno 1923, fasc. n. 5) stimo opportuno di far presente, per quanto riguarda i congedi invernali o stagionali e i congedi temporanei (lettera *D* della circolare) che per la nuova stagione lavorativa il certificato di congedo e il « carnet d'identité » non sono più sufficienti ad autorizzare il ritorno in Francia.

Oltre a questi due certificati, legalizzati e vidimati come nella circolare è detto, è necessario produrre una *lettera di chiamata o di convocazione*, diretta all'operaio dall'impresa che gli ha accordato il congedo.

Ed è poi sempre *necessario* il passaporto per l'estero aggiornato. Tanto il passaporto quanto il foglio di congedo e la lettera di chiamata dovranno essere muniti della marca da bollo *obbliterata dall'Ufficio italiano residente in Francia o nel Regno*, che l'appone sul passaporto e sugli altri due documenti. — De Michelis.

CIRCOLARE 25 DICEMBRE 1923, N. 110.

*Ai RR. Prefetti, Questori - Ai RR. Ispettori dell'emigrazione e Uffici di Assistenza agli emigranti nel Regno.*

Il R. Ministero in Lima (Perù) segnala un aumento sensibile ed inopportuno della nostra emigrazione verso il Perù.

Alcuni degli emigranti hanno potuto esser collocati con salari meschinissimi appena sufficienti per vivere; ma la maggior parte ha dovuto quasi subito richiedere alle RR. Autorità il rimpatrio gratuito, che però non è stato concesso.

Interessa la S. V. a voler far conoscere, con tutti i mezzi che sono a Sua disposizione, il vero stato attuale delle cose in detto Paese, sconsigliando a chiunque si presentasse per chiedere il passaporto per tale Stato, dal recarvisi, a meno che non sia munito di un contratto di lavoro o di un atto di chiamata di parenti che si trovino in grado di poterlo aiutare. — De Michelis.

---

## AVVERTENZE.

---

### Domande per emigrare negli Stati Uniti.

Il Commissariato generale dell'emigrazione rende noto che, dal 1° gennaio corrente, nè l'Ufficio centrale in Roma nè gli Ispettorati di emigrazione nei porti nè gli altri Uffici dipendenti accettano, fino a nuova disposizione, domande di prenotazione al turno d'imbarco per gli Stati Uniti del Nord America, dato il rilevantissimo numero di domande del genere già pervenute.

Le domande presentate dopo tale data non verranno restituite, ma di esse non sarà tenuto alcun conto.

---

Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti d'America, in attesa della decisione della Corte Suprema Federale, ha dichiarato di far propria la deliberazione della Corte d'Appello di New York la quale mercè una interpretazione benevola (e conforme anche alla tesi sostenuta sempre dal Commissariato generale dell'emigrazione) considera come ammissibili extra quota e nelle stesse condizioni del marito o padre rispettivo, la moglie e i figli minori degli stranieri che possono sbarcare extra quota negli Stati Uniti d'America (secondo la sezione D. della legge) e semprechè, quando si tratti di moglie, si di-

mostri che il marito è venuto in Europa senza l'intenzione di volere abbandonare il suo domicilio negli Stati Uniti.

Per via di esempio potranno entrare negli Stati Uniti d'America le mogli e i figli minori di cittadini italiani che rientrano nella Confederazione dopo un'assenza non superiore ai sei mesi; potranno ugualmente avervi accesso le mogli e i figli minorenni di commercianti, artisti, conferenzieri, professionisti, ecc. permanentemente o temporaneamente a seconda del periodo di tempo durante il quale ciascuno di essi avrà facoltà di trattenersi nel territorio della Confederazione.

### Riduzioni sulle ferrovie francesi.

Le notizie date circa la riduzione del 50 % che le Ferrovie francesi P. L. M. avrebbero stabilito a favore di emigranti sono inesatte. Nei confronti degli italiani queste riduzioni non sono di fatto utili che per *coloro i quali* si recano, muniti di *regolare contratto di lavoro*, a lavorare *come agricoltori* nella regione del sud-ovest della Francia.

Infatti la recente disposizione della Direzione delle ferrovie, P. L. M. applica la riduzione alle seguenti categorie di emigranti:

- 1) Lavoratori stranieri introdotti in Francia dalla Società francese di Protezione della Mano d'opera agricola, che introduce in Francia lavoratori polacchi;
- 2) Lavoratori agricoli cecoslovacchi reclutati dal Ministero francese dell'agricoltura;
- 3) Minatori stranieri, senza distinzione di nazionalità, reclutati per cura del Comité central des Houillères de France;
- 4) Famiglie di agricoltori svizzeri o italiani, che si recano nelle regioni del sud-ovest per rimettere in efficienza imprese agricole.

La riduzione del 50 % è limitata per le prime tre categorie, soltanto alla persona del lavoratore, che si trasferisce in Francia: i membri della sua famiglia, che eventualmente lo accompagnassero, sono tenuti quindi al pagamento dell'intero biglietto.

Per la quarta categoria invece, e cioè per le famiglie svizzere ed italiane che si recano nelle regioni del sud-ovest, la riduzione si estende a tutti i componenti della famiglia stessa.

Le tessere che danno diritto alla riduzione sono rilasciate ai lavoratori dall'organo sotto i cui auspici essi vengono ammessi in Francia (Ministère de l'Agriculture, Société française de la protection de la Main-d'oeuvre agricole ect.), e ciò dietro presentazione del *contratto di lavoro* da parte degli interessati.

### Emigrazione nel Giappone.

La notizia, data da taluni giornali, che siano partite per il Giappone varie squadre di operai e muratori dirette a Yokohama e a Tokio per la ricostruzione delle zone terremotate, non è esatta. Le RR. Autorità italiane residenti nel Giappone hanno comunicato il vivo desiderio del Governo giapponese di non ricevere alcun lavoratore straniero, data la gravissima disoccupazione di operai del luogo e la impossibilità di occupare mano d'opera straniera nei lavori per i quali quella indigena ha speciali attitudini. Anche la scarsezza dei viveri e le altre difficoltà della vita quotidiana sarebbero rese più gravi dal sopraggiungere di elementi stranieri.

### Emigrazione nel Messico.

Molti lavoratori sono tratti in inganno con false notizie messe abilmente in giro dai soliti speculatori, affinchè cerchino di emigrare per il Messico dove si fa loro credere che si trovi sicuro e proficuo lavoro.

E' bene che gli emigranti, i quali vengono così consigliati di recarsi a scopo di lavoro nella Repubblica Messicana, sappiano che attualmente essa attraversa una crisi economica abbastanza difficile, e che perciò *non è assolutamente consigliabile dirigersi per ora verso quello Stato*, senza avere sicure e preventive garanzie di esservi occupato. In questi ultimi tempi molti emigranti sono stati costretti a ricorrere alle Società di beneficenza locali; ma queste, che hanno scarse e limitate disponibilità, non sempre hanno potuto evitarne i gravissimi disagi.

Si ricorda, ad ogni modo, che coloro i quali sono diretti al Messico devono essere muniti di regolare contratto di lavoro vistato da quelle nostre Autorità consolari.



## GIACOMO PERTILE

Il 2 corrente, soccombendo alla ostinata malattia che da tempo lo insidiava, è morto a Berlino il Comm.<sup>o</sup> Dr. Giacomo Pertile, Consigliere di emigrazione presso quella R. Ambasciata.

Il Commissariato di emigrazione perde con lui uno dei suoi migliori e più anziani funzionari e sente il dovere di tributare alla memoria dell'estinto il rimpianto e l'omaggio dovuto al fedele, valoroso e coscienzioso collaboratore, la cui vita, chiusa mentre sembrava promettere ancora i migliori anni di lavoro, fu tutta dedicata alla rigida ed illuminata tutela degli emigranti.

Il Dr. Pertile, nato nel 1874 in Gallio « figlio e fratello di emigranti ed emigrante egli stesso », come soleva definirsi, visse gli anni della sua prima giovinezza tra il lavoro dei campi e le dure fatiche della miniera, raccogliendo con sudati risparmi i mezzi per fare gli studi, iniziati presso il parroco del paese natìo e continuati, con ferrea volontà e forte ingegno, sino all'Univertità di Padova, ove nel 1900 conseguì brillantemente la laurea in giurisprudenza.

Dopo quattro anni di esercizio dell'avvocatura, coprendo pure la carica di Vice Pretore onorario nel mandamento di Asiago, nel giugno 1904, nominato R. Addetto per l'emigrazione, veniva destinato in Germania, ove iniziava quell'opera di tutela degli emigranti, alla quale consacrò tutta la sua attività sino alla morte. Nominato R. Ispettore dell'emigrazione e successivamente Consigliere, ebbe campo di esplicare nella direzione dell'Ufficio di Colonia, le qualità del suo ingegno e della sua esperienza personale dei bisogni e della vita degli emigranti, di cui aveva provato fatiche e dolori. Negli anni della guerra fu desti-

nato a importanti servizi per l'emigrazione a Milano, a Roma e nella sua provincia di Vicenza, per l'assistenza dei profughi.

Traslocato nel luglio 1922 all'Ufficio di Berlino, dava nuova prova della sua cultura economica e sociale, facendo seguire all'interessante suo libro « Gli italiani in Germania » un nuovo poderoso volume su « La rivoluzione nelle leggi dell'emigrazione », nel quale raccolse il frutto del diuturno studio, dedicato ai problemi dell'emigrazione.

Il Commissariato segna, con gratitudine, il nome del Dr. Giacomo Pertile nella schiera dei suoi collaboratori e manda alla Sua memoria un reverente saluto.



# BIBLIOGRAFIA

## DIRITTO

TH. NIEMEYER — *Volkerrecht* — Berlin u. Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, 1923.

Questo volumetto dell'illustre internazionalista dell'università di Kiel fa parte della notissime « *Sammlung Goschen* ». Non è, però, un'esposizione istituzionale ed elementare del diritto internazionale. E' piuttosto una sintetica e concettosa presentazione dei problemi fondamentali di questo diritto, intorno ai quali la dottrina è ancora lontana di aver raggiunto un accordo. Il pensiero dell'autore si può riassumere in queste due proposizioni; il diritto internazionale è l'applicazione del concetto del diritto alle relazioni internazionali e la scienza del diritto internazionale è la scienza dei problemi derivanti dall'applicazione del concetto del diritto alle relazioni internazionali. Pur potendosi discutere di alcuni concetti, anche fondamentali, sostenuti dall'A., si deve riconoscere a questo volumetto il pregio di una non comune ricchezza di pensiero.

## EMIGRAZIONE

GIANNINI AMEDEO — *L'Istituto « Cristoforo Colombo » e la sua funzione* (Edizioni dell'Associazione culturale ed economica italo-ispano-lusitana e latino-americana) — Roma, Via Cavour, n. 247.

L'Istituto Cristoforo Colombo, di cui sono Presidenti onorari S. E. Mussolini e S. E. Gentile, e di cui è Presidente effettivo l'On. V. E. Orlando, ha iniziato una fervida opera di propaganda nazionale all'estero anche mediante la diffusione di adatte pubblicazioni. Una Conferenza tenuta all'Istituto Superiore di scienze economiche e commerciali di Roma dal Consigliere di Stato, Gr. Uff. Dott. Amedeo Giannini, e nella quale sono esposte le finalità dell'Istituto, inizia appunto la serie di tali pubblicazioni, che si propongono di dare il massimo sviluppo alla propaganda dell'italianità. Il conseguimento di siffatto scopo risponde ad una necessità nazionale e ad esso già consacrano i loro sforzi, a Roma, l'Istituto per l'Oriente e l'Istituto per l'Europa Orientale. Il primo si occupa dei popoli del medio Oriente e del mondo musulmano in genere, e intorno al suo programma si stringono i migliori orientalisti d'Italia, i quali hanno già creato un'eccellente rivista, « *L'Oriente moderno* », che raccoglie tanto larghe simpatie ed ha saputo farsi centro di elevati ed interessanti studi riguardanti la vita dei popoli del Levante ed il problema orientale, considerato dal punto di vista delle nazionalità. Il secondo si occupa, invece, degli Stati dell'Oriente, la conoscenza dei quali è così scarsa in Italia, mentre è pur così grande il nostro interesse a stabilire con essi numerosi rapporti materiali e morali. La Finlandia, la Cecoslovacchia, e le tre repubbliche baltiche sono oggetto del programma di studio dell'Istituto, che ha anche il compito di illuminare la pubblica opinione sui problemi della Russia e di quel conglomerato di popoli di varia stirpe che costituiscono la Repubblica dei Sovieti,

Le iniziative che l'Istituto ha concretato fin'ora sono molteplici: la fondazione di scuole e di associazioni culturali e l'azione esercitata in unione con Istituzioni similari, (come quella per la « Cultura italiana di Praga », la « Leonardo da Vinci » di Varsavia, e la « Dante Alighieri » di Cracovia) sono tra le più importanti e significative.

L'opera di questi due benemeriti istituti ha fatto vieppiù sentire la necessità di una istituzione analoga, che sorgesse con l'intento di stringere maggiori ed intime relazioni intellettuali ed economiche tra l'Italia, la Spagna, il Portogallo ed i Paesi latino-americani. E così sorse l'Istituto Cristoforo Colombo.

Questa terza grande istituzione si propone, infatti, la diffusione della lingua e della cultura italiana nel vasto mondo ispano-lusitano. E poiché l'Istituto « Cristoforo Colombo » conta non soltanto, come quello dell'Europa Orientale, sull'attivo concorso degli Stati di cui si occuperà, ma anche sulle grandi masse di italiani, che in essi vivono, c'è da nutrire molte speranze circa la sua vitalità e l'efficacia del programma che è chiamato ad esercitare nel vasto campo della sua azione.

» Molti — osserva il Giannini — sono gli emigranti poveri e incolti, ma c'è chi ha fatto la sua strada e la sua cultura, c'è chi s'è affermato con le risorse inesauribili della volontà e dell'intelligenza, ha formato cospicue fortune, ha dato vita ad istituti e aziende di primo ordine e rappresenta una forza culturale ed economica non indifferente. Queste forze non sono esigue e soprattutto sono fedeli all'Italia. Il loro vivissimo amore non aspetta che l'occasione per riaffermarsi. Se talora sembra morto, basta una spinta o una scossa violenta per farlo risorgere in tutta la sua purezza e in tutta la sua pienezza.

« Ma in Italia la conoscenza del mondo latino-americano è superficiale e confusa. I vari Stati dell'America latina del centro o del sud-ovest sono assai spesso dei nomi, cui non corrisponde una chiara e precisa nozione almeno della situazione geografica e politica. Il Commissariato dell'emigrazione ha cercato di non lasciare arrivare in quei Paesi i nostri emigranti senza un manuale che li guidi nella vita pratica. Ha fatto a tal uopo compilare dei comodi libretti sull'Argentina, il Brasile ed altri Stati, nei quali chi va in quei paesi può trovare quel tanto che può servirgli come primo avviamento pratico alla vita. Ma essi non sono largamente letti. Per trattare con uno spagnolo, un portoghese, un argentino o un brasiliano, occorre inoltre conoscer bene la loro mentalità, mettersi quasi un po' dal loro punto di vista. Non si deve ignorare il risveglio culturale spagnolo, che ha una vigoria e una originalità degna di ammirazione e di studio ».

L'Istituto « Cristoforo Colombo » sarà diviso in tre Sezioni: la prima, a mezzo di una rivista e di una serie di pubblicazioni, seguirà il movimento politico-sociale dei vari popoli, con criterio di cultura politica e non di politica; la seconda si occuperà essenzialmente della cultura letteraria, artistica e filosofica degli Stati ispano-lusitani, e promuoverà un'altra collana di seri studi coadiuvata dalla rivista; la terza, infine, sarà rivolta in particolar modo allo studio della vita economica, finanziaria, commerciale e industriale dei Paesi stessi, servendosi di un agile Bollettino, di carattere essenzialmente pratico. Base comune del lavoro delle tre Sezioni sarà una biblioteca specializzata, che in Italia manca.

« Il Levante, l'Oriente europeo e il mondo ispano-lusitano-latino-americano, conclude l'A., sono tre grandi assi, nei quali l'esuberante attività del popolo italiano deve trovare la sua pacifica vita di espansione culturale, economica e commerciale. E i tre istituti, destinati a studiarli e farli adeguatamente conoscere, rispondono pertanto ad una profonda esigenza nazionale ».

## V A R I E

RUGGIERO ROMANO. — *Le pensioni di guerra nell'ultima riforma*. Arti Grafiche U. Pinnarò, Roma, 1923.

La legislazione italiana sugli invalidi di guerra aveva senza dubbio raggiunta, anche prima dell'ultima riforma, un grado notevole di perfezione tecnica. Le semplificazioni apportate nella procedura per la concessione delle pensioni, la soluzione completa

e definitiva data al problema del collocamento dei mutilati, la considerazione tutta particolare del problema dei grandi invalidi, la classificazione delle infermità, costituiscono i pregi innegabili di tale legislazione. Ma difetto grande della legislazione italiana, secondo la prefazione dettata per questo libro dall'autore della riforma, on. Alfredo Rocco, era l'egualitarismo cieco che tutta la pervadeva e che portava a livellare la condizione di tutti coloro che avevano, anche per un solo giorno, vestito il grigio verde. Il libro rappresenta la più organica e completa esposizione apparsa finora in Italia. Per tal modo, la consultazione di esso si rende indispensabile agli interessati, a coloro che ne patrocinano i diritti, e altresì ai RR. Consolati all'estero: i numerosi emigranti italiani, che prestarono il loro braccio alla Patria, possono ritrovarvi direttamente le provvidenze che li riguardano per esser in grado di tutelare efficacemente, anche di lontano, le proprie legittime rivendicazioni.

La diffusione di questo libro rappresenterebbe poi, all'estero, un'opera utile di volgarizzazione delle leggi, che disciplinano fra noi l'istituto delle pensioni di guerra, e che permettono di giudicare dell'intensità e del valore della riconoscenza nazionale.

TRAVAGLI DOTT. FURIO. — *La moderna lotta contro le malattie sessuali.*  
— Casa editrice Luigi Pozzi, 1923.

La lotta contro le malattie sessuali è un problema di difesa sociale di altissimo valore per la tutela dell'integrità della razza. Essa si riferisce pure indirettamente all'emigrazione, in quanto mira a preparare generazioni sane e forti all'Italia e a diminuire il coefficiente dei respinti dai paesi d'immigrazione. Il libro del dott. Furio Travagli, che esamina il complesso problema dal punto di vista scientifico e sociale, non può non rafforzare la persuasione della necessità di un'azione energica e adeguata dei pubblici poteri, per impedire che una prole di deficienti e di nevrastenici si sostituisca nell'avvenire a quella dei soldati e dei pionieri, che la Patria difesero in guerra e accrebbero in pace, nelle più lontane terre e nei più duri mestieri.

Il volume, preceduto da una prefazione del prof. Morselli, è diviso in tre parti: la prima contiene interessanti cenni sulla struttura e la funzione degli organi sessuali, la seconda sulle malattie sessuali, la terza sull'igiene e la profilassi delle malattie sessuali. Le varie parti sono illustrate da 15 figure intercalate nel testo. Il libro dovrebbe esser letto da tutti coloro che si occupano di studi e problemi sociali e non già soltanto dai competenti. Nessuno potrebbe non condividere il pensiero dell'A. quando egli dice che «la difesa e i mezzi di prevenzione delle malattie veneree debbono costituire uno dei primi capisaldi dell'istruzione popolare.» La conoscenza della natura fisica dei due sessi e dei fenomeni della generazione umana forma la base appunto di quegli insegnamenti di igiene che sono doverosi per una sana e forte educazione morale. E se la corruzione del costume è il primo indice della decadenza storica di un popolo, non è meno vero che spetta alle Nazioni moralmente e fisicamente più sane il compito di difendersi meglio o più vigorosamente delle altre, da quell'ondata di fango che è rappresentata dalla diffusione delle malattie celtiche, e che è salita ad offuscare la santità dei principii morali, indispensabili ad ogni buona convivenza civile. La prima e suprema risorsa di uno Stato è la popolazione. Difendere la razza dai mali che la minacciano, costituisce, quindi, al tempo stesso, un compito di patriottismo e un'opera di scienza. A questo compito e a quest'opera ha pienamente risposto il Travagli col suo volume, ricco di preziosi insegnamenti e scritto in una forma agile e accessibile, che è uno dei pregi non minori del suo lavoro.

DI AICHELBURG BARONE COLONNELLO ERRARDO. — *Medaglie d'Oro.* —  
 Stab. Cart. Editoriale A. Savoldi, Bergamo, Voll. 2.

Il colonnello di Aichelburg, egli stesso valoroso combattente, ha voluto con questo libro rievocare le pagine più fulgide della nostra guerra, attraverso le glorie dei più eroici soldati. La storia di essa balza, a così dire, da quelle pagine, e costituisce per noi un mirabile poema, di cui ogni strofa è un epinicio e ogni epinicio una medaglia d'oro. Il martirio oscuro e silenzioso della trincea, la lotta tenace e sanguinosa affrontata per tre anni in condizioni di inferiorità strategica, ma di innegabile superiorità morale, le imprese più cospicue e significative dell'esercito per terra, per mare e per aria, sono rievocate nel bel volume con quella maschia semplicità dello stile militare che è tanto più efficace di qualsiasi accorgimento letterario. Il libro, che può essere considerato una delle più riuscite antologie del valore italiano, è corredato delle fotografie dei decorati. E poichè nessuna opera sarebbe più meritoria, per le classi dirigenti del nostro Paese e per i cittadini animati da sentimenti patriottici, che il diffondere largamente fra il popolo la conoscenza delle gesta gloriose delle medaglie d'oro, il *Bollettino* si augura che esso sia letto e meditato da tutti i buoni e veri Italiani, cioè dalla grandissima maggioranza della Nazione.

